



CONFINDUSTRIA

Start up e PMI innovative

DM 7 maggio 2019

5 agosto 2019

Nota di Aggiornamento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 il Decreto Interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (DM 7 maggio 2019) che dà attuazione agli incentivi fiscali all'investimento in start-up e PMI innovative.

Il provvedimento recepisce, sul piano formale, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 66-67, L. n. 232/2016) agli incentivi fiscali per gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative¹, tra cui l'adozione di un'aliquota unica del 30% per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione IRES spettante agli investitori e l'innalzamento ad 1 milione di euro del massimale di investimento agevolabile per i soggetti IRPEF. Si precisa che tali modifiche, di fatto già operative a decorrere dal periodo d'imposta 2017 a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea², hanno finora agito, anche in assenza del pervenuto adeguamento del provvedimento attuativo, per compatibilità, nella cornice della previgente disciplina recata dal DM 28 febbraio 2016.

Le novità di maggior rilievo contenute nel nuovo decreto risultano dunque quelle inerenti alla piena attuazione dell'estensione alle PMI innovative del regime già previsto per le start-up.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DL n. 3/2015 per PMI innovativa s'intende una società di capitali, anche costituita in forma di cooperativa, con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (come stabilito della Raccomandazione 2003/361/CE), in possesso delle seguenti caratteristiche:

1. residenza fiscale in Italia o in un Paese UE o SEE (purché con sede produttiva o filiale in Italia);
2. certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti abilitati;

¹ Le modifiche in parola hanno stabilizzato gli incentivi per le start-up innovative a decorrere dal 2017, uniformando al 30% l'aliquota per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione IRES spettanti ai soggetti investitori, in precedenza riconosciute in intensità variabili da un minimo del 19% ad un massimo del 27% in ragione delle caratteristiche del soggetto finanziatore e di quello finanziato. Contestualmente è stata portata ad 1 milione di euro, dai precedenti 500 mila, la soglia massima di investimento agevolabile da parte delle persone fisiche ed è stato innalzato da 2 a 3 anni il periodo minimo di detenzione dell'investimento per la generalità dei soggetti. Con il medesimo intervento sono state inoltre semplificate e coordinate le regole concernenti l'estensione degli incentivi all'investimento alle PMI innovative, eliminando la distinzione originariamente operata per legge dall'articolo 4 del DL n. 3/2015 tra PMI attive sul mercato da più o meno di 7 anni e facendo rinvio, per i profili attuativi della disciplina, alle condizioni e ai limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio. Per maggiori dettagli riguardo il richiamato intervento normativo si rinvia alla Circolare Confindustria "Legge di Bilancio 2017 – Le principali misure fiscali" del 22 dicembre 2016 (reperibile nella sezione "Documenti" della community "Politiche fiscali").

² Oggetto di comunicazione dal parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 2 ottobre dello stesso anno.

3. assenza di quotazione delle azioni in un mercato regolamentato;
4. assenza di iscrizione nel registro delle start-up innovative (ex art. 25, comma 8, DL n. 179/2012);
5. almeno due dei seguenti requisiti:
 - a. spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
 - b. forza lavoro costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
 - c. titolarità di una privativa industriale o di un software registrato.

Le PMI innovative sono tenute a provvedere all'iscrizione presso la sezione ad esse dedicata del Registro delle imprese (art. 4, co. 2 e ss, DL n. 3/2015).

Le persone fisiche e le società che realizzano (o che hanno realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2017) investimenti nel capitale di rischio³ delle PMI innovative in possesso dei requisiti sopra illustrati potranno dunque beneficiare degli incentivi stabiliti dall'articolo 29, comma 7-bis, del DL n. 179/2012, che permettono:

- alle persone fisiche di detrarre dall'imposta sul reddito (IRPEF) il 30% dell'ammontare investito fino ad un conferimento massimo di 1 milione di euro;
- alle società di capitali di dedurre dall'imponibile IRES il 30% dell'investimento, fino ad un conferimento massimo di 1,8 milioni di euro.

Analogamente a quanto già stabilito per le start-up innovative, gli incentivi spettano anche nel caso in cui gli investimenti siano realizzati indirettamente per il tramite di OICR o di altre società che investono prevalentemente in PMI e start-up innovative.

Qualora la detrazione IRPEF spettante non trovi capienza nell'imposta lorda di periodo o la deduzione IRES superi il reddito complessivo dichiarato le eccedenze potranno essere riportate dai contribuenti ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Il trasferimento opera con specifiche condizioni anche nell'ambito del consolidato e per i contribuenti in regime di trasparenza (cfr. art. 4, commi 5 e 6 del DM in commento).

Le agevolazioni fiscali spettano fino ad un ammontare complessivo di conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna PMI innovativa (identico tetto era stabilito ed è confermato per le start-up innovative) e rilevano a tal fine tutti i conferimenti ricevuti nel periodo di vigenza del regime agevolativo.

³ Sono agevolabili solo i conferimenti in denaro, si rinvia all'articolo 3 del DM in commento per maggiori dettagli in merito alla nozione di investimento agevolato.

Spetta alla PMI finanziata certificare agli investitori il mancato superamento del tetto ovvero, in caso di superamento di quest'ultimo, l'importo delle deduzioni/detractions effettivamente spettanti (cfr. art. 5 comma 1, lett. a) del DM in commento).

La fruizione degli incentivi da parte dei contribuenti è in ogni caso condizionata al mantenimento della partecipazione nel capitale di rischio (*holding period*) per un minimo di tre anni e all'osservanza di ulteriori specifiche regole di decadenza (definite all'articolo 6 del DM).

Occorre segnalare che nel rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato sono ammissibili alla disciplina le sole PMI innovative che:

- a) ricevono l'investimento anteriormente alla prima vendita commerciale o entro sette anni dalla stessa;
- b) ricevono l'investimento dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale a condizione che dimostrino di essere ancora in una fase di crescita o di espansione.

Per dimostrare il potenziale di crescita o l'intento di espansione le PMI innovative devono:

- fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, presentare in allegato al piano di investimento ordinariamente previsto⁴ una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti la mancata espressione del pieno potenziale di rendimento dell'impresa o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di garanzie;
- senza limiti di età, presentare in allegato al predetto piano di investimento, un *business plan* per un nuovo prodotto o un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni (in linea con quanto stabilito dall'art. 21, par. 5, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014).

Si sottolinea che le agevolazioni non trovano applicazione quando l'investimento è rivolto a PMI innovative che alternativamente:

- 1) siano qualificabili come imprese in difficoltà in base agli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie;
- 2) abbiano ricevuto aiuti di Stato illeciti non ancora integralmente recuperati;
- 3) operino nel settore della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio.

⁴ cfr. art. 5, comma 1, lett. b) del DM in commento. Il piano di investimento deve contenere informazioni dettagliate sull'attività dell'impresa, sui relativi prodotti e sull'andamento previsto o attuale di vendite e profitti.

Le detrazioni/deduzioni non possono essere riconosciute alle PMI innovative (così come alle start-up innovative) in qualità di soggetti investitori in altre PMI/start-up innovative, al fine di evitare duplicazioni.

Sono altresì esclusi gli investimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella PMI innovativa oggetto di finanziamento, eccezion fatta per gli “investimenti ulteriori” realizzati in conformità alle regole stabilite all’articolo 21, par. 6 del Reg. UE n. 651/2014⁵.

Per un maggior approfondimento su quanto fin qui sinteticamente illustrato e su gli altri aspetti applicativi della disciplina, relativa tanto alle start-up quanto alle PMI innovative, si fa rinvio al testo del nuovo decreto.

Preme ricordare in questa sede che l’ulteriore maggiorazione degli incentivi all’investimento per start-up e PMI innovative stabilita dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 218-220 della Legge 145/2018⁶), per il solo anno in corso, che comporterebbe l’adozione di un’aliquota unica del 40% nel calcolo delle detrazioni IRPEF e deduzioni IRES, non risulta ancora operativa, in attesa della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea.

Oltre agli incentivi fiscali all’investimento, alle PMI innovative risultano estese gran parte delle altre agevolazioni inizialmente accordate alle sole start-up innovative (sezione IX del DL n. 179/2012), in alcuni casi senza differenziazioni sostanziali:

- deroghe alla disciplina societaria ordinaria;
- proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite;
- possibilità di remunerare dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari partecipativi;
- possibilità di raccogliere capitali mediante campagne online di *equity crowdfunding*;
- servizi ad hoc per l’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE.

In altri casi sono state invece previste delle differenziazioni:

⁵ “Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9 [15 milioni];

b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

c) l’impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I, di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.”

⁶ Per maggiori approfondimenti della disposizione si rimanda alla [Circolare di commento dell’Area Politiche Fiscali sulle principali misure fiscali di interesse per le imprese](#).

- per le PMI è previsto l'esonero della sola imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con deposito di atti presso la Camera di Commercio, e non anche dai diritti di segreteria e dai diritti camerali annuali, come avviene per le start-up innovative;
- l'accesso al Fondo di Garanzia, contrariamente a quanto previsto per le start-up, non è automatico, ma soggetto a una valutazione di merito creditizio da parte del Fondo.